

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5367 del 19/10/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 894 DEL 23/02/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA DOUGLAS CHERO SPA. ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE FORGIATE DI VARIO TIPO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOC. PREDAGLIE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5597 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 894 DEL 23/02/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA DOUGLAS CHERO SPA.
ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE FORGIATE DI VARIO TIPO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, LOC. PREDAGLIE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 894 del 23/02/2022 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) a favore della Ditta DOUGLAS CHERO SPA (C.F. e P.Iva 09358430156), rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 4299 del 29/03/2022 (acquisito al prot. Arpa n. 52435 in pari data), per l'attività di "*progettazione e costruzione di valvole forgiate di vario tipo*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione/nulla osta* di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 in ordine all'impatto acustico;
- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2159 del 29/04/2022 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 894/2022, rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 6237 del 07/05/2022 (acquisito al prot. Arpae n. 76627 del 09/05/2022), relativa alla eliminazione dell'Emissione E4 (CP2);

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 124152 del 27/07/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta Ditta DOUGLAS CHERO SPA (C.F. e P.Iva 09358430156), relativa alla sola matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 136393 del 18/08/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'atto di AUA di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 894 del 23/02/2022, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 1414812 del 31/08/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 143119 del 01/09/2022 sono state acquisite le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 7 del 04/10/2022 Sinadoc 26772/2022) risulta che:

- l'AUA vigente, alla lettera ii) del punto 2 del dispositivo, riporta la seguente prescrizione:

"ii) entro il 30.6.2022 devono essere presentate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza una analisi di fattibilità o meno di quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 per gli impianti interessati, nonché la relativa tempistica di attuazione";

- la ditta ha comunicato che non è tecnicamente possibile adeguare l'impianto di cui all'emissione E9 (CP4) a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06, in quanto il bruciatore installato su ogni generatore di calore non è tecnicamente predisposto per supportare tale onerosa modifica;

- è stato specificato che la potenza termica totale disponibile dell'impianto in questione è nettamente superiore al fabbisogno termico dell'impianto, per cui viene utilizzato un solo generatore di calore ed è stata tarata la potenza massima di ogni bruciatore a 700 kW;

- la ditta ha precisato che le potenze termiche nominali dei singoli impianti termici civili sono inferiori a 3 MW, quindi tali impianti rientrano nel titolo II della parte quinta del D. Lgs. 152/06 e, pertanto, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del D. Lgs. 152/06;

- nel dettaglio le potenze risulteranno le seguenti:

Sigla impianto	emissione	Potenza termica nominale impianto [MWt]
PC 400106/14	E20(CP1)	1,0274
PC 400004/07	E1(CP2)	0,1392
PC 400107/14	E2(CP2)	0,322
PC 400108/14	E9(CP4)	1,4
totale		2.89

Atteso che:

- con nota prot. n. 146105 del 07/09/2022 è stato richiesto al Comune di Carpaneto P.no il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 10973 del 24/09/2022, acquisita al prot. Arpae n. 156439 del 26/09/2022,, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'aggiornamento dell'AUA vigente richiesta dalla Ditta in

oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adotta con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 894 del 23/02/2022, rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 4299 del 29/03/2022 (già aggiornata con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2159 del 29/04/2022) in favore della ditta DOUGLAS CHERO SPA (C.F. e P.Iva 09358430156), con sede legale in Carpaneto P.no, Loc. Predaglie, per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole forgiate di vario tipo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie, **eliminando i limiti degli impianti non soggette ad autorizzazione, ovvero i limiti delle Emissioni E20 (CP1), E1 (CP2), E2 (CP2) ed E9 (CP4)**;
- di dare atto che**, per quanto sopra esposto, **il punto 2** del dispositivo della determinazione dirigenziale Det-Amb n. 894 del 23/02/2022 è aggiornato come segue:
 - sono eliminati i seguenti limiti:**

EMISSIONE N. E20 (CP1) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1027,4 KWT

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E1 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=139,2 KWT

Portata massima	325 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 (CP2) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=32,3 KWT

Portata massima	745 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 (CP4) CALDAIA TRADIZIONALE – IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=2054 KWT

Portata massima	4800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	11 h/g
Altezza minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- **la prescrizione di cui alla lettera c) è sostituita con la seguente:**

“c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E22 (CP1) il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione stante l'utilizzo, come combustibile, di gas di rete (cd. Metano);”

- **la prescrizione di cui alla lettera d) è eliminata;**

- **la prescrizione di cui alla lettera h) è sostituita con la seguente:**

“h) i camini di emissione E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E18(CP1), E19 (CP1), E21 (CP1), E22(CP1), E25 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4) ed E6 (CP4) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;"

- **la prescrizione di cui alla lettera q) è sostituita con la seguente:**

“q) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E19 (CP1), E21 (CP1), E25 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4) ed E6 (CP4) devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;”

3. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con l'AUA adottata con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 894 del 23/02/2022, rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 4299 del 29/03/2022 (come aggiornata con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2159 del 29/04/2022);
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dal 29/03/2022, data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative in cui il rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.